



Tribunale di Sorveglianza Firenze

PROGETTO TABELLARE

2026-2029

1. Unità:

Tribunale di sorveglianza

Dott. Marcello Bortolato
Dott. Rinaldo Merani
Dott.ssa Maria Elisabetta Pioli
Dott. Alberto Panu
Dott. Leonardo Degl'Innocenti
Dott.ssa Paola Boni
Dott. Claudio Caretto
Dott.ssa Silvia Sguerso
Dott.ssa Susanna Raimondo
Dott. Antonio Pirato
Dott. Giovanni Antonio Muscogiuri
Dott. Francesco Faldi
Dott.ssa Giuditta Merli
Dott.ssa Ilaria Cornetti

Sezione Virtuale Capo Ufficio

Dott. Marcello Bortolato *Presidente*

Ufficio di sorveglianza di Firenze

Dott.ssa Maria Elisabetta Pioli
Dott. Claudio Caretto
Dott.ssa Susanna Raimondo
Dott. Giovanni Antonio Muscogiuri
Dott. Francesco Faldi
Dott.ssa Giuditta Merli

Ufficio di sorveglianza di Livorno

Dott. Alberto Panu
Dott.ssa Paola Boni
Dott.ssa Silvia Sguerso

Ufficio di sorveglianza di Pisa

Dott. Rinaldo Merani
Dott. Leonardo Degl'Innocenti
Dott. Antonio Pirato

Ufficio di sorveglianza di Siena

Dott.ssa Ilaria Cornetti
(posto vacante: magistrato di nominare)

2. Materie-unità:

Tribunale di sorveglianza

Gli affari assegnati al Tribunale di Sorveglianza sono quelli di esclusiva competenza collegiale per i soggetti detenuti e liberi ricompresi nei quattro Circondari dei rispettivi uffici di sorveglianza di Firenze, Pisa, Livorno e Siena, integrati con i criteri sussidiari di competenza ex art. 677 c.p.p., secondo i medesimi criteri automatici previsti per gli affari di competenza monocratica: istituto di detenzione, lettera iniziale del cognome, sesso, per i detenuti, residenza, domicilio, ordine cronologico di iscrizione del fascicolo e anzianità di servizio per i soggetti liberi. Alla data del 31.01.25 il numero complessivo dei detenuti ristretti nei predetti circondari (definitivi e non definitivi) è pari a 3001.

Ufficio di Sorveglianza di Firenze

Gli affari assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Firenze riguardano le competenze monocratiche sui soggetti detenuti del Circondario dei Tribunali di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo e sui soggetti liberi residenti o domiciliati nel medesimo Circondario, nonché sulla base dei criteri sussidiari di competenza ex art. 677 c.p.p., assegnati in base ai criteri automatici previsti dell'istituto di detenzione, lettera iniziale del cognome, sesso, per i detenuti, residenza, domicilio, ordine cronologico di iscrizione del fascicolo e anzianità di servizio per i soggetti liberi. Alla data del 31.01.25 il numero complessivo dei detenuti ristretti nei predetti circondari è pari a 1374 (196 detenuti per magistrato).

Ufficio di Sorveglianza di Livorno

Gli affari assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Livorno riguardano le competenze monocratiche sui soggetti detenuti del Circondario del Tribunale di Livorno e sui soggetti liberi residenti o domiciliati nel medesimo Circondario, nonché sulla base dei criteri sussidiari di competenza ex art. 677 c.p.p., assegnati in base ai criteri automatici previsti dell'istituto di detenzione, lettera iniziale del cognome, sesso, per i detenuti, residenza, domicilio, ordine cronologico di iscrizione del fascicolo e anzianità di servizio per i soggetti liberi. Alla data del 31.01.25 il numero complessivo dei detenuti ristretti nei predetti circondari è pari a 655 (218 detenuti per magistrato).

Ufficio di Sorveglianza di Pisa

Gli affari assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Pisa riguardano le competenze monocratiche sui soggetti detenuti del Circondario dei Tribunali di Pisa e Lucca e sui soggetti liberi residenti o domiciliati nel medesimo Circondario, nonché sulla base dei criteri sussidiari di competenza ex art. 677 c.p.p., assegnati in base ai criteri automatici previsti dell'istituto di detenzione, lettera iniziale del cognome, sesso, per i detenuti, residenza, domicilio, ordine cronologico di iscrizione del fascicolo e anzianità di servizio per i soggetti liberi. Alla data del 31.01.25 il numero complessivo dei detenuti ristretti nei predetti circondari è pari a 530 (176 detenuti per magistrato).

Ufficio di Sorveglianza di Siena

Gli affari assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Siena riguardano le competenze monocratiche sui soggetti detenuti del Circondario dei Tribunali di Siena e Grosseto e sui soggetti liberi residenti o domiciliati nel medesimo Circondario, nonché sulla base dei criteri sussidiari di competenza ex art. 677 c.p.p., assegnati in base ai criteri automatici previsti dell'istituto di detenzione, lettera iniziale del cognome, sesso, per i detenuti, residenza, domicilio, ordine cronologico di iscrizione del fascicolo e anzianità di servizio per i soggetti liberi. Alla data del 31.01.25 il numero complessivo dei detenuti ristretti nei predetti circondari è pari a 442 (221 detenuti per magistrato).

3. Magistrati:

Sezione Virtuale Capo Ufficio

Dott. Marcello Bortolato *Presidente* - 8.06.2017

Ufficio di sorveglianza di Firenze

Dott.ssa Maria Elisabetta Pioli - 17.09.2020

Dott. Claudio Caretto - 27.01.2004

Dott.ssa Susanna Raimondo - 26.03.2013

Dott. Giovanni Antonio Muscogiuri - 3.06.2021

Dott. Francesco Faldi - 22.05.2000

Dott.ssa Giuditta Merli - 16.02.2002

Ufficio di sorveglianza di Livorno

Dott. Alberto Panu - 8.10.2024

Dott.ssa Paola Boni - 16.09.1992

Dott.ssa Silvia Sguerso - 12.10.1996

Ufficio di sorveglianza di Pisa

Dott. Rinaldo Merani - 24.02.2015

Dott. Leonardo Degl'Innocenti - 19.05.2015

Dott. Antonio Pirato - 4.02.2020

Ufficio di sorveglianza di Siena

Dott.ssa Ilaria Cornetti - 20.06.2024

4. Magistrati sezioni:

v. prec. step

5. Vicario:

nessun magistrato vicario previsto nel progetto tabellare 2026-2029

6. Incarichi:

Magistrati di riferimento per l'innovazione (MAGRIF):

Dott.ssa Susanna Raimondo (Tribunale di sorveglianza e Ufficio di sorveglianza di Firenze) - nomina 5.12.23

Dott. Antonio Pirato (Ufficio di sorveglianza di Pisa) - nomina 25.01.24

Dott.ssa Paola Boni (Ufficio di sorveglianza di Livorno) - nomina 2.01.24

Dott.ssa Ilaria Cornetti (Ufficio di sorveglianza di Siena) - nomina 2.11.24

Per tutti non è previsto alcun esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria in ragione della concreta situazione degli uffici e della loro dimensione, che non richiedono particolare impegno.

7. Stato % Magistrati:

Tribunale di sorveglianza

Dott. Marcello Bortolato 7,14 %

Dott. Rinaldo Merani 7,14 %

Dott.ssa Maria Elisabetta Pioli 7,14 %

Dott. Alberto Panu 7,14 %

Dott. Leonardo Degl'Innocenti 0 % (*esonero totale dalle attività collegiali*)

Dott.ssa Paola Boni 7,14 %

Dott. Claudio Caretto 7,14 %

Dott.ssa Silvia Sguerso 7,14 %

Dott.ssa Susanna Raimondo 7,14 %
Dott. Antonio Pirato 7,14 %
Dott. Giovanni Antonio Muscogiuri 7,14 %
Dott. Francesco Faldi 7,14 %
Dott.ssa Giuditta Merli 7,14 %
Dott.ssa Ilaria Cornetti 7,14 %
1 posto vacante 7,14 %

Sezione Virtuale Capo Ufficio

Dott. Marcello Bortolato *Presidente* 100 %

Ufficio di sorveglianza di Firenze

Dott. Marcello Bortolato 7 %
Dott.ssa Maria Elisabetta Pioli 15,5 %
Dott. Claudio Caretto 15,5 %
Dott.ssa Susanna Raimondo 15,5 %
Dott. Giovanni Antonio Muscogiuri 15,5 %
Dott. Francesco Faldi 15,5 %
Dott.ssa Giuditta Merli 15,5 %

Ufficio di sorveglianza di Livorno

Dott. Alberto Panu 33,3 %
Dott.ssa Paola Boni 33,3 %
Dott.ssa Silvia Sguerso 33,3 %

Ufficio di sorveglianza di Pisa

Dott. Rinaldo Merani 30 %
Dott. Leonardo Degl'Innocenti 40 % (*maggiorazione per attività compensative ex art. 265 Circ.*)
Dott. Antonio Pirato 30 %

Ufficio di sorveglianza di Siena

Dott.ssa Ilaria Cornetti 50 %
posto vacante 50 %

8. Materie – Magistrati:

Nei diversi Uffici di sorveglianza ai magistrati sono assegnate tutte le materie della sezione. Per i criteri di assegnazione si v. punto 10.

9. Distribuzione:

Non si allega alcun documento poiché esso rileva solo per gli uffici in cui, nel medesimo settore, più sezioni trattano la stessa materia.

10. Criteri:

Il particolare assetto ordinamentale degli Uffici di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza rende necessarie le seguenti precisazioni:

- a) nessuno degli Uffici di sorveglianza del Distretto di Firenze è ripartito in sezioni al suo interno, data la tipologia degli affari trattati;
- b) tutti i magistrati hanno pertanto uguale destinazione all'interno del loro ufficio, salva restando la posizione del magistrato cui è affidata la dirigenza del singolo Ufficio di sorveglianza 'periferico', svolta dal magistrato più anziano in ruolo presso gli uffici di Livorno, Pisa e Siena (quanto all'Ufficio di sorveglianza di Firenze, il Capo dell'ufficio coincide con la figura del Presidente del Tribunale ai sensi di quanto prevede l'art. 70-bis, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, d'ora in avanti o.p.);
- c) a nessun magistrato sono di conseguenza attribuiti compiti di direzione di una sezione, né è attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee ovvero compiti di coordinamento di uno o più settori di attività dell'ufficio;

d) la formazione dei collegi giudicanti è quella stabilita secondo una previsione che abbraccia dodici mesi di udienze (a tutt'oggi fino al 31 dicembre 2025), con l'indicazione - udienza per udienza - dei magistrati togati componenti il collegio nonché dei componenti esperti di sorveglianza (in relazione a questi ultimi, è anche prevista la figura del sostituto in caso di impedimento);

e) non si ritiene funzionale, così confermando la prassi sino ad oggi adottata, di procedere per le udienze monocratiche secondo un calendario precostituito annualmente, che in alcuni casi potrebbe rivelarsi troppo serrato o al contrario insufficiente, ma semplicemente indicando il giorno in cui periodicamente si tiene udienza in ciascun Ufficio di sorveglianza;

f) è stata omessa l'indicazione circa il termine finale di permanenza nel posto assegnato (art. 59 Circ.) in quanto, in base al Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera di Plenum in data 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015), sono esclusi dal divieto di permanenza ultradecennale i magistrati di sorveglianza;

g) nel D.O.G. è contenuta, in forma sintetica, l'indicazione della futura struttura organizzativa denominata "Ufficio per il processo" (art. 11 Circ.) che non può essere ad oggi inserita nel progetto tabellare in quanto ancora i Tribunali di sorveglianza non dispongono delle figure professionali previste dall'art. 11 DL 80/21 ("Addetti all'ufficio per il processo") né di quelle di cui all'art. 4 D.Lgs. 151/22 (giudici onorari di pace, giudici ausiliari) e nella sostanziale mancanza altresì di tirocinanti ex art. 73 DL 69/13 e 37 co. 5 DL 98/11. Si segnala altresì che il Tribunale di sorveglianza non prevede l'assegnazione in via stabile di giudici onorari (chiamati viceversa, quali componenti 'esperti', a svolgere per legge soltanto funzioni collegiali) né, appunto, un numero congruo di tirocinanti ai sensi dell'art. 73 DL n. 69/13. La particolare specializzazione che caratterizza le funzioni della sorveglianza e il modello organizzativo in atto vedono inoltre già impiegata una quota consistente del personale di cancelleria in rapporto diretto con i singoli magistrati di sorveglianza quale 'supporto' alla preparazione dei provvedimenti ed all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici, con ciò realizzandosi di fatto l'obiettivo di "adeguata funzionalità" previsto nella Circolare, nel senso che la diretta collaborazione tra il personale amministrativo ed i singoli magistrati è già una realtà da molti anni. Sotto il profilo dei criteri di attribuzione generali, che garantiscano il principio della 'precostituzione del giudice' (art. 158 Circ.), i criteri di assegnazione degli affari sono oggettivi e predeterminati e, rispetto alla precedente Tabella, non si ritiene di apportare significative modifiche.

Per gli **affari monocratici**, premesso che soltanto uno dei magistrati usufruisce di esonero parziale per motivi di salute e che non vi sono colleghe in gravidanza né magistrati che provvedano alla cura di figli minori, si evidenzia come le soluzioni tabellari che si propongono siano finalizzate ad assicurare al tempo stesso:

1) il rispetto del principio del **giudice naturale** - inteso anche come 'giudice persona fisica' - in quanto, anzitutto, giudice 'del carcere', 'del territorio' e 'di prossimità', criterio che è ispirato ai principi desumibili dall'art. 70 co. 6 o.p. (norma densa di significato con riferimento alle peculiarità della giurisdizione rieducativa) secondo cui è proprio l'apporto proveniente dal giudice funzionalmente posto a contatto diretto col condannato di cui si deve decidere a caratterizzare, *in subiecta materia*, la regola di formazione del convincimento giudiziale;

2) il rispetto del criterio dell' **istituto di detenzione** sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare (art. 166 punto 1 Circ.) per i soggetti **detenuti** e il criterio della tendenziale **continuità di trattazione** da parte del medesimo magistrato (art. 166, punto 2 Circ.) per i soggetti **liberi**, anche al fine di evitare la "dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica" (punto 4) vengono assicurati attraverso l'assegnazione, da un lato, degli affari negli **Uffici di Sorveglianza di Firenze, Livorno, Pisa e Siena** sui **ristretti** (condannati detenuti, internati ed imputati, questi ultimi per le residue competenze affidate alla magistratura di sorveglianza), seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sul quale il singolo magistrato è chiamato a vigilare, (comportante la "valorizzazione della funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto", art. 166, punto 3), combinato con quelli, del tutto automatici:

a) della **lettera iniziale del cognome** che tiene conto della diversa tipologia degli istituti (case di reclusione, aventi posizione giuridica di ‘definitivi’ e case circondariali, aventi viceversa natura ‘mista’) e del numero complessivo dei detenuti definitivi, attraverso la ‘pesatura’ delle lettere (sono state cioè prese in considerazione le lettere più ricorrenti, in base agli elenchi alfabetici inviati dagli istituti di detenzione, ed opportunamente suddivise tra i magistrati aventi la vigilanza sul singolo istituto al fine di costituire ruoli grossomodo equivalenti);

b) del **sexso** (le sezioni femminili dei singoli istituti sono attribuite ad un unico magistrato).

Dall’altro lato, per i condannati **liberi ‘sospesi’** ex art. 656, 5° comma c.p.p., ovvero sottoposti agli **arresti domiciliari esecutivi** ex art. 656, 10° comma c.p.p., ovvero fruitori di **misure alternative alla detenzione**, o sottoposti a **misure di sicurezza non detentive**, valgono ugualmente **criteri obiettivi e predeterminati** (ordine decrescente di anzianità secondo il criterio cronologico progressivo di iscrizione del fascicolo) che comunque assicurino il mantenimento della competenza in capo al medesimo magistrato per tutti gli atti successivi (il magistrato cioè rimane assegnatario del fascicolo fino alla conclusione del procedimento in esecuzione), con ciò per l’appunto venendo perseguita quanto più possibile da un lato la suddetta continuità di trattazione e, dall’altro, evitando la dispersione di conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività monocratica.

Anche l’assegnazione degli **affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza** avviene, al momento della registrazione dell’istanza, secondo i medesimi criteri automatici:

1) per i soggetti **detenuti o internati** in base all’istituto di detenzione o di ricovero (REMS), alla lettera iniziale del cognome o al sesso e quindi secondo il criterio della tendenziale continuità di trattazione da parte del medesimo magistrato che ha sovrinteso all’eventuale fase monocratica (art. 200 punto 2 Circ.);

2) per i soggetti **liberi** (ivi compresi coloro nei cui confronti di deve provvedere ex art. 678 co. 1-ter c.p.p. in base alla novità del rito introdotto con D.Lgs. 123/18), in base ai seguenti criteri obiettivi:

a) **luogo di residenza o domicilio** ricompreso nel circondario del rispettivo Ufficio di sorveglianza;

b) **numero progressivo di iscrizione** del fascicolo combinato con l’**ordine decrescente di anzianità** tra tutti i magistrati del singolo Ufficio di sorveglianza. Quest’ultimo criterio viene poi corretto, al fine di eliminare la sperequazione esistente tra i carichi di lavoro dei singoli magistrati di sorveglianza del distretto, legata alla diversa ampiezza territoriale dei circondari e al numero dei detenuti ristretti negli istituti di pena di riferimento di ciascuno dei magistrati, da un **sistema informatizzato di assegnazione automatica** che è in uso già dal 2010 con generale soddisfazione. Si propone di proseguire con detto criterio, già specificato nelle precedenti Tabelle ed illustrato più sotto nel dettaglio, che ha consentito l’effettiva perequazione dei carichi di lavoro;

3) per quanto riguarda i procedimenti riguardanti i **reclami** in materia di permessi premio e di necessità, di liberazione anticipata, di rimedi preventivi e compensativi ex artt. 35-bis e 35-ter o.p., di sospensione condizionata della pena, di esecuzione pena al domicilio ex l. 199/2010, di sorveglianza particolare ex art. 14-ter o.p. e di scomputo ex art. 53-bis o.p., di opposizione all’espulsione ai sensi dell’art. 16 d.lgs 286/1998 e gli **appelli e impugnazioni in materia di misure di sicurezza e declaratoria di delinquenza abituale, professionale o per tendenza**, si prevede l’assegnazione ad un magistrato *diverso* da quello che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale compone il collegio nell’udienza tendenzialmente più prossima rispetto alla data del reclamo, secondo il criterio dell’anzianità decrescente ed avuto riguardo alla data di iscrizione da parte della cancelleria. Una quota (integrale in alcuni casi e pari al 50% negli altri casi) viene poi riservata al Presidente (ai sensi dell’art. 85 Circ. da intendersi quale attività giudiziaria specificamente riservata al Capo dell’ufficio) secondo un carico di lavoro che si ritiene congruo e compatibile con l’impegno nell’attività dirigenziale ed organizzativa nonché compatibile con la presidenza dei collegi e con il ruolo monocratico assunto;

4) per quanto riguarda i procedimenti di **revoca delle misure alternative**, essi sono assegnati secondo il criterio generale (al magistrato che ha emesso il provvedimento sospensivo), salvo che la scadenza dei termini ex art. 51-ter o.p. imponga l’assegnazione del procedimento ad un giudice relatore diverso che componga il collegio nella prima udienza utile secondo l’ordine decrescente di anzianità;

5) i procedimenti relativi all' **ammissione al patrocinio a spese dello Stato** seguono il criterio generale di assegnazione relativo ai soggetti liberi (un fascicolo per ciascuno magistrato in ordine decrescente di anzianità) attesa la necessità che vengano trattati entro dieci giorni dalla presentazione della relativa istanza (art. 96 DPR 115/02); i procedimenti relativi alla **liquidazione del compenso** vengono assegnati invece al magistrato titolare del procedimento principale e possibilmente decisi nell'immediatezza; i procedimenti di **opposizione in materia di ammissione e liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato** restano riservati al Presidente (competente funzionalmente) ex artt. 99 e 84 D.P.R. n. 115/2002 che, in caso di incompatibilità, viene sostituito secondo i criteri generali.

Il magistrato assegnatario del procedimento è necessariamente anche l'**estensore** del provvedimento e non è consentita la sua sostituzione, salvo gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate (riguardanti ad esempio la scadenza del termine di deposito in periodo di astensione per malattia o altri gravi motivi non riguardanti in ogni caso l'eventuale opinione dissenziente). In tali casi la redazione del provvedimento è riservata al Presidente del collegio.

Per quanto riguarda l'**attività giudiziaria riservata al Presidente** (art. 85 Circ.) va premesso che al Presidente del Tribunale di sorveglianza spetta innanzitutto in via generale la presidenza dei collegi che, nel caso di specie, viene attribuita nella misura del 50% di tutte le udienze celebrate nel corso dell'anno. Inoltre al Presidente spetta in via esclusiva l'attività istruttoria per la preparazione delle udienze collegiali (studio preliminare del fascicolo ai fini dell'indicazione degli atti, documenti e relazioni da acquisire in relazione alla tipologia delle istanze) oltre alla valutazione preliminare sull'ammissibilità delle istanze con eventuale emissione del decreto di inammissibilità ex art. 666 co. 2 c.p.p.. Un'ulteriore competenza viene riservata al Presidente in veste di relatore, quale carico di lavoro che si ritiene compatibile con l'impegno nell'attività dirigenziale ed organizzativa e con il ruolo monocratico assunto. Nella Tabella riguardante l'Ufficio di sorveglianza di Firenze si individua infatti come competenza monocratica riservata al Presidente, nella sua qualità di magistrato di sorveglianza, quella sulla Casa circondariale di Arezzo e sui procedimenti ex artt. 17 e 78 ord. penit. relativi a tutto il circondario dell'ufficio di sorveglianza di Firenze, trattandosi quest'ultime di competenze '*de plano*', destinate tendenzialmente ad esaurirsi in un unico atto.

Al Presidente è riservato inoltre il compito di presiedere i collegi di cui è detto, nonché, in quote percentuali (in alcuni casi) e integrali (in altri), la materia dei reclami avverso i provvedimenti di tutti i magistrati del distretto. Le quote differenti di attribuzione sono più sotto dettagliate. Restano inoltre assegnati al Presidente, secondo il criterio generale, tutti gli affari collegiali e monocratici concernenti i detenuti della Casa circondariale di Arezzo e, infine, tutti i procedimenti di opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato riservati al Presidente in quanto competente funzionalmente ai sensi degli artt. 99 e 84 D.P.R. n. 115/2002. In tal modo si ritiene più che soddisfatta la quota del 30 % dell'attività giudiziaria (dei magistrati dell'ufficio) riservata al Presidente, quota indicata come *minima* dall'art. 85 co. 3 Circ..

La prevista assegnazione al **Presidente di un "ruolo" collegiale** nonché la presidenza di almeno metà dei collegi (e l'attribuzione di una cospicua parte delle impugnazioni), svolgono una funzione di garanzia circa l'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale generale, posto che la partecipazione del presidente titolare è garanzia di consapevolezza delle linee giurisdizionali emergenti dai vari collegi ed evita per quanto possibile, all'interno dello stesso Tribunale, disparità di trattamento in ordine all'esercizio dell'ampia discrezionalità rimessa alla magistratura di sorveglianza. Peraltro la coerenza giurisprudenziale, perseguita sia mediante la presenza del Presidente titolare nei collegi giudicanti, sia mediante incontri periodici tra tutti i magistrati di sorveglianza del Distretto (così estensivamente interpretandosi la previsione dell'art. 55 Circ. la quale si riferisce letteralmente solo agli Uffici suddivisi in sezioni), avviene anche attraverso l'acquisizione di esperienze di presidenza dei collegi da parte degli altri magistrati del Distretto, assicurata mediante l'attribuzione di un certo numero di presidenze, in sostituzione del titolare, secondo il criterio individuato dall'art. 200, punto 3, Circ..

Per quanto riguarda gli **Esperti** componenti privati, essi sono chiamati a comporre i collegi secondo l'ordine alfabetico, avendo cura, ove possibile, di individuare un professionista medico ed uno psicologo, compatibilmente con il fatto che gli psicologi sono in numero superiore rispetto agli altri professionisti; viene altresì indicato il sostituto per ogni udienza. Risulta pertanto soddisfatto il criterio della precostituzione dei collegi anche riguardo ai componenti privati. Non si ritiene di attribuire già nella segnalazione tabellare ai componenti Esperti affari di competenza del Tribunale (artt. 166 punto 5 Circ.), ritenuta la necessità di procedere di volta in volta, nel corso del triennio di nomina, ad una verifica delle singole competenze, capacità ed esperienze professionali che consentano l'attribuzione, con apposito provvedimento presidenziale, di affari privi di complessità sotto il profilo giuridico in materie che richiedono valutazioni compatibili con le loro specifiche attitudini e preparazione professionale (nella segnalazione vengono specificamente indicate la materie).

Per quanto riguarda l'individuazione del **numero di affari**, di cui è destinatario ciascun magistrato, compatibile con i "carichi esigibili" di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (conv. nella legge 15 luglio 2011, n. 111) si osserva che per la particolarità delle competenze assegnate agli Uffici di sorveglianza la loro determinazione a livello nazionale non è mai stata effettuata (cfr. delibera plenaria CSM del 25 ottobre 2023), così come, per le stesse ragioni, anche gli "standard di rendimento" ai sensi della medesima legge n. 111/07 (inteso come soglia minima di produttività al di sotto del quale il magistrato potrebbe presentare criticità nella valutazione del parametro della laboriosità) non sono stati individuati (v. delibera CSM 18 dicembre 2024 per la quale l'analisi sperimentale ancora in corso riguarderà i magistrati interessati dallo studio statistico in essere con esclusione espressa dei Tribunali di sorveglianza). Ciò premesso, pare tuttavia opportuno determinare in via preventiva il "carico complessivo" da trattarsi tendenzialmente per ciascuna udienza, stabilito nel numero massimo di 40 procedimenti "fissati" (cioè a partecipazione necessaria del Procuratore Generale e del difensore), comprensivo di procedimenti riguardanti condannati detenuti e liberi di nuova fissazione e dei procedimenti provenienti da rinvio. I rinvii dovranno di norma avvenire rimandando alla prima udienza libera in cui sia presente il magistrato relatore del procedimento.

La fissazione dei procedimenti è disposta dal Presidente, conformemente ai criteri di assegnazione individuati in Tabella e secondo i criteri di priorità pure ivi individuati. Una volta raggiunto il carico massimo di udienza si passa alla successiva udienza e così di seguito, sino all'esaurimento del calendario.

Il carico complessivo dell'udienza relativa ai procedimenti "prefissati" (non a partecipazione necessaria: riabilitazioni, declaratorie di estinzione pena, correzione errore materiali, sospensive e patrocini a spese dello Stato) è determinato secondo le necessità, in misura non inferiore a n. 10 procedimenti per udienza.

Supplenze ed Applicazioni.

Criterio generale. In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei magistrati degli Uffici di sorveglianza di Livorno e di Pisa, la supplenza è assicurata dal magistrato che segue in ordine decrescente di anzianità all'interno dello stesso ufficio; in caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Siena la supplenza è assicurata dal secondo magistrato in servizio presso lo stesso Ufficio; in relazione all'Ufficio di sorveglianza di Firenze, in caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei magistrati dell'Ufficio la supplenza è assicurata dal magistrato che segue in ordine decrescente di anzianità.

Lo stesso criterio si applica per le sostituzioni riguardanti gli affari del Collegio.

Criterio sussidiario. Quando non è possibile la supplenza secondo il criterio generale, si provvede mediante applicazione del magistrato individuato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 70-bis, 2° comma, lett. c) o.p. Il Presidente dispone le applicazioni sentiti i magistrati interessati, valutate comparativamente le esigenze degli uffici *a quo* e *ad quem* e tenendo conto dei seguenti criteri: a) carico di lavoro (criterio prevalente); b) anzianità (criterio residuale).

Astensione, ricusazione, impedimento.

Regola: in caso di astensione, ricusazione o impedimento, il magistrato sarà sempre sostituito da un altro magistrato appartenente al medesimo Ufficio, conformemente al criterio indicato al punto che precede.

Eccezione: se non è possibile ricorrere al criterio che precede, per assenza, incompatibilità od altro impedimento relativo al magistrato che sarebbe competente in base ai criteri indicati, verrà designato il magistrato del diverso Ufficio con maggiore disponibilità correlata al carico di lavoro.

Magistrato vicario

Non si è proceduto alla nomina del Magistrato vicario del Tribunale di sorveglianza in quanto lo scrivente Dirigente è in scadenza per decorrenza dell'ottennio (alla data dell'8.06.25) e la scelta del Vicario e viene pertanto opportunamente rimessa al nuovo Dirigente che vi potrà provvedere autonomamente (art. 99 punto 6).

Esoneri (artt. 3, 53 e 258 Circ.)

Dal 1.09.21 si è proceduto, con variazioni tabellari urgenti via via riprodotte (e che si intendono confermare anche per il prossimo quadriennio), ad una diversa distribuzione degli affari del Tribunale di sorveglianza per un magistrato dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa (dott. Leonardo Degl'Innocenti) a seguito della valutazione sanitaria del Medico competente che ha ritenuto il magistrato non idoneo - con rivalutazione periodica - allo svolgimento delle funzioni collegiali presso la sede di Firenze. Il magistrato è stato pertanto esonerato dalla partecipazione agli affari collegiali trattati presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze e dagli accessi all'istituto penitenziario di Lucca nonché dalla REMS di Volterra per visite e colloqui. Gli è stata conseguentemente attribuita l'esclusiva competenza monocratica sugli affari giudiziari concernenti i detenuti della Casa circondariale di Pisa (sezioni maschili) con esonero, in un primo tempo, dagli accessi all'istituto per visite e colloqui (art. 262 lett. d Circ.) che potevano in ogni caso essere eventualmente assicurati per via telematica. Gli è stata indi attribuita una quota maggioritaria di affari sui soggetti "liberi" del Circondario e, infine, quali attività compensative, si è individuata come attività atta a compensare (ex art. 258 punto 5 Circ.) la riduzione del carico di lavoro collegiale, l'attribuzione di una quota maggioritaria di fascicoli di cd 'rito semplificato' (art. 678 co. 1 ter c.p.p. come introdotto dal D.Lgs. 123/18: fase 'monocratica' limitata ai procedimenti a carico dei soggetti 'liberi' con pena da espiare inferiore a 18 mesi per i quali il magistrato relatore provvede autonomamente in camera di consiglio con ordinanza senza formalità) nella misura del 20 % del totale. L'assegnazione degli affari collegiali che, secondo la Tabella, sarebbero di competenza del magistrato esonerato viene ripartita tra gli altri due magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa per quanto riguarda i detenuti e, per i liberi, tra tutti gli altri magistrati del Tribunale (esclusi quelli addetti all'Ufficio di sorveglianza di Pisa) seguendo il criterio cronologico della data di arrivo del fascicolo in cancelleria e in ordine decrescente di anzianità, fino al raggiungimento della percentuale di carico di lavoro per ognuno già determinata in riferimento ad un arco temporale semestrale (sul punto si rimanda più specificamente alla Tabella in vigore).

Calendario delle udienze del Tribunale di Sorveglianza e degli Uffici di sorveglianza

Le udienze del Tribunale di Sorveglianza sono programmate secondo un calendario organizzato alla stregua dei seguenti criteri: 1) due udienze settimanali (***martedì e giovedì***); 2) un modulo orario articolato su due fasce: alle ore 9.00 i procedimenti a carico dei soggetti detenuti e alle ore 10.30 i procedimenti a carico dei soggetti liberi o in misura alternativa; 3) ogni magistrato partecipa mediamente, in veste di *relatore*, a due udienze mensili con intervalli tendenti il più possibile a garantire tempi adeguati per ciascuno nello studio preliminare del fascicolo e nella tempestiva redazione dei provvedimenti (la distanza temporale tra un'udienza collegiale e la successiva per ciascun magistrato è infatti di circa 10/15 giorni); 4) la cadenza delle udienze è tale da garantire la presenza dei sei giorni liberi da destinare alle esigenze della formazione decentrata, come previsto

all'art. 194 Circ.; 5) per la composizione dei ruoli di udienza si segue tendenzialmente un criterio cronologico in base all'iscrizione del procedimento, assicurando in ogni caso la precedenza nella trattazione ai detenuti (con ulteriore preferenza ai detenuti che abbiano un fine pena ravvicinato) o ai soggetti agli arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., ai procedimenti in materia di reclamo, impugnazione ed opposizione; 6) il collegio è presieduto dal Presidente titolare per almeno la metà delle udienze annue; negli altri casi il collegio è presieduto dal Magistrato componente del collegio che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o dal più anziano in ruolo tra quelli con pari valutazione di professionalità (art. 200 punto 3 Circ.); 7) nel periodo feriale si prevedono per ciascuna udienza dei sostituti che trattano i procedimenti indifferibili e non soggetti a sospensione; 8) la composizione dei collegi è predisposta esclusivamente dal Presidente; 9) i collegi vengono composti altresì in aderenza al criterio che favorisce la circolarità nella conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali.

La particolarità delle funzioni di sorveglianza e le modalità sopra elencate di composizione dei collegi, con particolare riferimento ai criteri di priorità adottati, rendono impossibile la predeterminazione dei giorni di udienza "settimanale" di ciascun collegio per ogni magistrato relatore, ma il sistema di calendarizzazione semestrale rende conoscibile ad ogni singolo magistrato, con larghissimo anticipo, i suoi giorni di udienza mensile.

Per quanto riguarda le **udienze monocratiche**, si ritiene funzionale, così confermando la prassi sino ad oggi adottata, di procedere secondo un calendario precostituito, di regola, annualmente, con indicazione - non vincolante - del giorno settimanale in cui periodicamente si tiene udienza in ciascun Ufficio di sorveglianza e con i nominativi, udienza per udienza, dei singoli magistrati incaricati delle funzioni monocratiche, salve le ragioni di urgenza che impongano l'inserimento di un magistrato non previsto per quell'udienza.

Periodo feriale

Nel periodo feriale si prevedono dei sostituti per ciascuna udienza ove vengono trattati soltanto i procedimenti indifferibili e non soggetti a sospensione ed è anno per anno stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 37 Circ., un periodo cd 'cuscinetto' di 10 gg. antecedenti il periodo di sospensione feriale fissato con decreto ministeriale e di 5 gg. successivi. Nel mese di agosto le udienze sono di norma due salvo esigenze di natura eccezionale. I magistrati sostituti vengono indicati previa opportuna turnazione anno per anno in relazione alle varie disponibilità offerte da ciascuno.

Benessere organizzativo

Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali assicurare il benessere fisico e psichico dei magistrati (art. 255 e ss. Circ.) il Dirigente vigila, attraverso la predisposizione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale, affinché siano mantenuti obiettivi di efficacia, produttività e qualità da parte di tutti i magistrati dell'ufficio, anche attraverso il loro costante coinvolgimento nelle scelte organizzative che incidono sulle attività lavorative. Allo scopo sono indette di norma, salvo evenienze straordinarie, due riunioni annuali tra tutti i magistrati durante le quali, oltre al confronto sugli indirizzi giurisprudenziali sui temi di maggior interesse, allo studio delle novità legislative e all'esame degli annullamenti da parte della Corte di cassazione delle ordinanze collegiali, i magistrati possono proporre soluzioni organizzative e di innovazione e sono messe a disposizione degli stessi tutte le informazioni pertinenti il loro lavoro (statistiche, risultati raggiunti, indirizzi, suggerimenti da parte del personale di cancelleria).

Immediata esecutività

A norma dell'art. 25 della Circolare l'esecutività della presente proposta tabellare, comportando lievi modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, è condizionata all'unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario e quindi comunque non oltre il termine del 30.09.25 (art. 23 Circ.). Si intende pertanto dichiarare immediatamente esecutiva la proposta ai sensi dell'art. 25 punto 1 Circ.

PROPOSTA TABELLARE

Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze
(Circondario dei Tribunali di *Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo*)

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Firenze:

dr. **BORTOLATO Marcello**, Presidente del Tribunale di Sorveglianza

e, in ordine di anzianità nel ruolo organico:

dr.ssa **PIOLI Maria Elisabetta**

dr. **CARETTO Claudio**

dr.ssa **RAIMONDO Susanna**

dr. **MUSCOGIURI Giovanni Antonio**

dr. **FALDI Francesco**

dr.ssa **MERLI Giuditta**

Magistrato di riferimento per l'informatica: dott.ssa **Susanna RAIMONDO** (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione).

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: in caso di astensione, ricusazione o impedimento i magistrati dell'Ufficio si sostituiscono secondo l'ordine decrescente di anzianità.

Udienze: le udienze monocratiche, attinenti la trattazione degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza, si tengono di regola **tutti i mercoledì del mese tranne il primo** secondo un calendario che viene predisposto conformemente alle esigenze dei singoli procedimenti ed al loro carattere di urgenza; singole udienze anche in giornate diverse ed al di fuori del calendario predisposto possono essere fissate per soddisfare indifferibili esigenze inerenti il singolo procedimento (misure di sicurezza in scadenza, reclami ex artt. 35-bis e 35-ter di natura indifferibile). Le udienze monocratiche relative agli affari riguardanti i soggetti internati **presso la REMS di Empoli** si terranno preferibilmente presso la sede stessa della residenza in Empoli (FI) nei giorni che verranno fissati di volta in volta dal magistrato secondo le necessità (ordinariamente almeno 3 all'anno).

GESTIONE DEI SOGGETTI DETENUTI

(colloqui, istanze di applicazione provvisoria di misura alternativa, autorizzazioni telefoniche, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi-premio e di necessità, licenze semiliberi ed internati, reclami ex artt. 35 bis e 35 ter o.p., controllo corrispondenza, tutela dei diritti, istanze di liberazione anticipata, istanze ex l.n. 199/2010, etc.)

Dott.ssa Maria Elisabetta PIOLI: affari giudiziari relativi ai detenuti della Casa circondariale di Firenze '**Mario Gozzini**' ad esclusione dei semiliberi; affari giudiziari inerenti le detenute **donne** della Casa circondariale di **Firenze-Sollicciano**; affari giudiziari inerenti i soggetti internati presso la **REMS di Empoli**;

Dott. Claudio CARETTO: affari giudiziari inerenti i detenuti **uomini** della Casa circondariale di **Firenze-Sollicciano** i cui cognomi iniziano con le lettere **A, C, E, H, L, M, R, S**;

Dott.ssa Susanna RAIMONDO: affari giudiziari relativi ai detenuti **uomini** della Casa circondariale di **Firenze-Sollicciano** i cui cognomi iniziano con le rimanenti lettere; affari giudiziari relativi ai detenuti **semiliberi della Casa circondariale "Mario Gozzini"**

Dott. Giovanni Antonio MUSCOGIURI: affari giudiziari inerenti i detenuti della Casa circondariale di **Prato** i cui cognomi iniziano con le lettere **E, G, I, J, O, P, S, V, W, X e Y**;

Dott. Francesco FALDI: affari giudiziari inerenti i detenuti della Casa circondariale di **Prato** i cui cognomi iniziano con le lettere **A, C, D, F, L, Q e U** e quelli afferenti i detenuti della Casa circondariale di **Pistoia**;

Dott.ssa Giuditta MERLI: affari giudiziari inerenti i detenuti della Casa circondariale di **Prato** i cui cognomi iniziano con le lettere **B, H, K, M, N, R, T e Z** ;

Dott. Marcello BORTOLATO (Presidente): affari giudiziari inerenti i detenuti della Casa circondariale di **Arezzo** e **procedimenti ex artt. 17 e 78** ord. penit. relativi a tutto il circondario dell'ufficio di sorveglianza di Firenze.

GESTIONE DEI SOGGETTI NON DETENUTI

(esecuzione misure alternative e arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., remissione del debito, rateizzazione, conversione pene pecuniarie, pene e sanzioni sostitutive e quant'altro afferente i soggetti 'liberi' non previsto dalla presente tabella)

Gli affari di competenza monocratica concernenti i soggetti **liberi**, o sottoposti ad una misura alternativa (esclusa la semilibertà) o ad una pena o sanzione sostitutiva (esclusa la semilibertà sostitutiva), **residenti o domiciliati nel territorio di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze** vengono distribuiti tra tutti i magistrati dell'Ufficio, con esclusione del Presidente, in ordine decrescente di anzianità secondo il criterio cronologico progressivo di iscrizione del fascicolo; in ogni caso deve essere assicurato il mantenimento della competenza in capo al medesimo magistrato che nella eventuale fase collegiale sia stato assegnatario del procedimento di concessione della misura alternativa nello stesso Circondario (affidamento in prova, detenzione domiciliare o liberazione condizionale) al fine di perseguire quanto più possibile la continuità di trattazione ed evitando la dispersione di conoscenze già precedentemente acquisite.

GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

(esecuzione misure di sicurezza detentive e non detentive, riesame della pericolosità e revoca anticipata)

Gli affari concernenti le **misure di sicurezza detentive e non detentive** vengono distribuiti tra tutti i magistrati dell'Ufficio, con esclusione del Presidente (ad eccezione degli affari concernenti i soggetti detenuti presso il carcere di Arezzo al momento dell'iscrizione del procedimento) e con le eccezioni di cui sotto riguardanti la dott.ssa Pioli, secondo il criterio di distribuzione automatica di cui al punto che precede, se riguardanti soggetti **liberi**, ovvero secondo il criterio dell'istituto di appartenenza, integrato dal criterio della lettera iniziale del cognome e dal sesso, se **detenuti** al momento dell'iscrizione del procedimento.

Gli affari concernenti le misure di sicurezza **detentive in esecuzione presso la REMS di Empoli** (riesame pericolosità, licenze, autorizzazioni, tutela diritti) sono di competenza esclusiva della **dott.ssa PIOLI**. Alla **dott.ssa PIOLI** vengono altresì assegnati i procedimenti concernenti le misure di sicurezza **non detentive di persone provenienti dalla medesima REMS** mentre i restanti procedimenti aventi ad oggetto le misure di sicurezza **non detentive** vengono **ripartiti tra i restanti magistrati ad esclusione della dott.ssa PIOLI**.

Per tutti gli altri affari inerenti ai soggetti liberi o non provenienti da alcun istituto penitenziario e per tutti i rimanenti affari non previsti dai punti che precedono, la ripartizione avviene **a rotazione fra tutti i magistrati dell'ufficio secondo la data di iscrizione e seguendo l'ordine decrescente di anzianità**.

ATTIVITA' DI VIGILANZA EX ART. 69 O.P.

Fermo restando che ciascun magistrato eserciterà, in connessione con i singoli procedimenti di volta in volta trattati, le funzioni di sorveglianza sugli istituti penitenziari che riguardino direttamente i detenuti a lui assegnati in base al criterio della lettera iniziale del cognome, la ripartizione tra i magistrati dell'ufficio delle funzioni di vigilanza sulle strutture penitenziarie per le specifiche verifiche sull'organizzazione degli istituti, la custodia e l'attuazione del trattamento rieducativo e la prospettazione al Ministero della Giustizia delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ex art. 69 della Legge 26.7.1975, n. 354 (cd. vigilanza generica) avverrà secondo il seguente criterio:

1. dott.ssa Maria Elisabetta PIOLI: Casa circondariale "Mario Gozzini" e REMS di Empoli;
2. dott. Claudio CARETTO e dott.ssa Susanna RAIMONDO (congiuntamente): Casa circondariale Firenze-Sollicciano;
3. dott. Giovanni Antonio MUSCOGIURI e dott.ssa Giuditta MERLI (congiuntamente): Casa circondariale di Prato;
4. dott. Francesco FALDI: Casa circondariale di Pistoia;
5. dott. Marcello BORTOLATO: Casa circondariale di Arezzo;

Ufficio di Sorveglianza di LIVORNO

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Livorno
(Circondario del Tribunale di *Livorno*)

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Livorno in ordine di anzianità nel ruolo organico i seguenti magistrati:

dott. PANU Alberto

dr.ssa BONI Paola

dr.ssa SGUERSO Silvia

Magistrato di riferimento per l'informatica: dott.ssa Paola BONI (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione)

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: in caso di **astensione, ricusazione o impedimento** i tre magistrati dell'Ufficio si sostituiscono alternativamente **secondo l'ordine decrescente di anzianità**.

Dirigenza: al **dott. Alberto PANU** è attribuita, quale magistrato più anziano in ruolo, la dirigenza dell'ufficio di sorveglianza.

Udienze: le udienze monocratiche, attinenti la trattazione degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza, si tengono di regola un **mercoledì al mese**.

GESTIONE DEI SOGGETTI DETENUTI

(colloqui, istanze di applicazione provvisoria di misura alternativa, autorizzazioni telefoniche, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi-premio e di necessità, licenze semiliberi ed internati, reclami ex artt. 35 bis e 35 ter o.p., controllo corrispondenza, tutela dei diritti, istanze di liberazione anticipata, istanze ex l.n. 199/2010, etc.)

Dott. Alberto PANU: affari giudiziari relativi ai detenuti della **Casa circondariale di Livorno**;

Dott.ssa Paola BONI: affari giudiziari inerenti i detenuti di **Gorgona-Isola** e della Casa di reclusione di **Porto Azzurro** i cui cognomi iniziano con le **lettere da N a Z**;

Dott.ssa Silvia SGUERSO: affari giudiziari relativi ai detenuti di **Gorgona-Isola** e della Casa di reclusione di **Porto Azzurro** i cui cognomi iniziano con le **lettere da A a M**;

GESTIONE DEI SOGGETTI NON DETENUTI

(esecuzione misure alternative e arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., remissione del debito, rateizzazione, conversione pene pecuniarie, pene e sanzioni sostitutive, misure di sicurezza e quant'altro afferente i soggetti 'liberi' non previsto dalla presente tabella)

Gli affari di competenza monocratica concernenti i soggetti **liberi**, o **in esecuzione di una misura alternativa** (esclusa la semilibertà), **pena** o **sanzione sostitutiva** (ad eccezione della semilibertà sostitutiva) o in **misura di sicurezza**, residenti o domiciliati nel territorio di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Livorno vengono attribuiti secondo i seguenti criteri:

Dott. Alberto PANU: affari giudiziari concernenti le **misure di sicurezza** riguardanti soggetti **liberi** o **sottoposti a misura di sicurezza non detentiva** nell'ambito del Circondario;

Dott.ssa Paola BONI: affari giudiziari inerenti gli **affidati in prova al servizio sociale**;

Dott.ssa Silvia SGUERSO: affari giudiziari relativi ai **detenuti domiciliari**, in **esecuzione della pena al domicilio ex l. 199/10** e sottoposti agli **arresti domiciliari esecutivi** ex art. 656 co. 10 c.p.p.. Per tutti gli altri affari inerenti ai soggetti liberi (conversione pene pecuniarie, rateizzazione, pene e sanzioni sostitutive ad esclusione della semilibertà sostitutiva) o non provenienti da alcun istituto penitenziario e per tutti i rimanenti affari non previsti dai punti precedenti, la ripartizione avviene alternativamente, all'interno di ogni oggetto, **secondo l'ordine decrescente di anzianità in base alla data di iscrizione del fascicolo**; per la **fase esecutiva** la procedura rimane assegnata al magistrato che ha emesso il provvedimento.

ATTIVITA' DI VIGILANZA EX ART. 69 O.P.

Fermo restando che ciascun magistrato eserciterà, in connessione con i singoli procedimenti di volta in volta trattati, le funzioni di sorveglianza sugli istituti penitenziari che riguardino direttamente i detenuti a lui assegnati in base al criterio della lettera iniziale del cognome, la ripartizione tra i magistrati dell'ufficio delle funzioni di vigilanza sulle strutture penitenziarie per le specifiche verifiche sull'organizzazione degli istituti, la custodia e l'attuazione del trattamento rieducativo e la prospettazione al Ministero della Giustizia delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ex art. 69 della Legge 26.7.1975, n. 354 (cd. vigilanza generica) avverrà secondo il seguente criterio:

1. dott. Alberto PANU: Casa circondariale di Livorno;
2. dott.ssa Paola BONI: Gorgona Isola;
3. Dott.ssa Silvia SGUERSO: Casa di reclusione di Porto Azzurro (e distaccamento di Pianosa)

Ufficio di Sorveglianza di PISA

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Pisa
(Circondario dei Tribunali di *Pisa e Lucca*)

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Pisa in ordine di anzianità nel ruolo organico:

dr. **MERANI Rinaldo**

dr. **DEGL'INNOCENTI Leonardo**

dr. **PIRATO Antonio**

Magistrato di riferimento per l'informatica: dott. Antonio PIRATO (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione)

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: in caso di astensione, ricusazione o impedimento i tre magistrati dell'Ufficio si sostituiscono alternativamente secondo l'ordine decrescente di anzianità.

Dirigenza: al dott. Rinaldo MERANI è attribuita, quale magistrato con maggiore anzianità nel ruolo, la **dirigenza** dell'ufficio di sorveglianza.

Udienze: le udienze monocratiche, attinenti la trattazione degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza, si tengono di regola una volta al mese generalmente nella giornata del **mercoledì**.

GESTIONE DEI SOGGETTI DETENUTI

(colloqui, istanze di applicazione provvisoria di misura alternativa, autorizzazioni telefoniche, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi-premio e di necessità, licenze semiliberi ed internati, reclami ex artt. 35 bis e 35 ter o.p., controllo corrispondenza, tutela dei diritti, istanze di liberazione anticipata, istanze ex l.n. 199/2010, etc.)

Dott. Rinaldo MERANI: affari giudiziari concernenti i detenuti della **Casa di Reclusione di Volterra**;

Dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI: affari giudiziari concernenti i detenuti della **Casa circondariale di Pisa (sezioni maschili)**;

Dott. Antonio PIRATO: affari giudiziari concernenti i detenuti della **Casa circondariale di Lucca** e quelli concernenti la **sezione femminile della Casa circondariale di Pisa**; affari giudiziari inerenti i soggetti internati presso la **REMS di Volterra**;

GESTIONE DEI SOGGETTI NON DETENUTI

(esecuzione misure alternative e arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., remissione del debito, rateizzazione, conversione pene pecuniarie, pene e sanzioni sostitutive e quant'altro afferente i soggetti 'liberi' non previsto dalla presente tabella)

Gli affari di competenza monocratica concernenti i soggetti **liberi**, o **in esecuzione di una misura alternativa** (esclusa la semilibertà), **pena o sanzione sostitutiva** (ad eccezione della semilibertà sostitutiva) o in **misura di sicurezza**, residenti o domiciliati nel territorio di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa vengono attribuiti secondo i seguenti criteri:

Dott. Rinaldo MERANI: affari inerenti ai condannati ammessi alla misura alternativa della **detenzione domiciliare ed esecuzione pena al domicilio ex l. 199/10**;

Dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI: tutti gli affari inerenti ai condannati ammessi alla misura alternativa dell' **affidamento in prova al servizio sociale ad eccezione di coloro che hanno l'iniziale del cognome nelle lettere F,G,H,J,K, I e L**; gli affari concernenti le procedure di **conversione e rateizzazione delle pene pecuniarie sono distribuiti per gruppi di 4, a rotazione con il dott. Antonio Pirato, secondo l'ordine cronologico di iscrizione tra i due magistrati**; affari inerenti i condannati a **pene o sanzioni sostitutive della detenzione ex l. 689/81** con cognomi aventi per iniziale dalla lettera **A alla lettera L (compresa)**;

Dott. Antonio PIRATO: gli affari inerenti ai condannati ammessi alla misura alternativa dell'**affidamento in prova al servizio sociale con iniziale del cognome F,G,H,J,K, I e L**; affari inerenti ai soggetti sottoposti alle **misure di sicurezza non detentive e non sottoposti a esecuzione penale**; gli affari concernenti le procedure di **conversione e rateizzazione delle pene pecuniarie sono distribuiti per gruppi di 4, a rotazione con il dott. Leonardo Degl'Innocenti, secondo l'ordine cronologico di iscrizione tra i due magistrati**; affari inerenti ai condannati a pene e

sanzioni sostitutive della detenzione ex l. 689/81 con cognomi aventi per iniziale dalla lettera **M** alla lettera **Z**;

per tutti gli altri affari inerenti ai soggetti **liberi o non provenienti da alcun istituto** penitenziario e per tutti i rimanenti affari non previsti dai punti che precedono, la ripartizione avviene **a rotazione fra tutti i magistrati dell'ufficio secondo la data di iscrizione e seguendo l'ordine decrescente di anzianità**.

ACCESSI IN CARCERE

Il dott. Degl'Innocenti è esonerato dagli accessi all'istituto per visite e colloqui che potranno in ogni caso essere eventualmente assicurati per via telematica salvi i casi inderogabili o in cui sia impossibile il collegamento a distanza.

ATTIVITA' DI VIGILANZA EX ART. 69 O.P.

Fermo restando che ciascun magistrato eserciterà, in connessione con i singoli procedimenti di volta in volta trattati, le funzioni di sorveglianza sugli istituti penitenziari che riguardino direttamente i detenuti a lui assegnati in base al criterio della lettera iniziale del cognome, la ripartizione tra i magistrati dell'ufficio delle funzioni di vigilanza sulle strutture penitenziarie per le specifiche verifiche sull'organizzazione degli istituti, la custodia e l'attuazione del trattamento rieducativo e la prospettazione al Ministero della Giustizia delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ex art. 69 della Legge 26.7.1975, n. 354 (cd. vigilanza generica) avverrà secondo il seguente criterio:

1. dott. Rinaldo MERANI: Casa di reclusione di Volterra;
2. dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI: Casa circondariale di Pisa;
3. dott. Antonio PIRATO: Casa circondariale di Lucca e REMS di Volterra;

Ufficio di Sorveglianza di SIENA

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena
(Circondario dei Tribunali di *Siena e Grosseto*)

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Siena in ordine di anzianità nel ruolo organico:

- 1) **dr.ssa Ilaria CORNETTI**
- 2) *posto vacante (magistrato N.N.)*

Magistrato di riferimento per l'informatica: **dott.ssa Ilaria CORNETTI** (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione)

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: **in caso di astensione, ricusazione o impedimento** i due magistrati dell'Ufficio si sostituiscono reciprocamente.

Dirigenza: alla **dott.ssa Ilaria CORNETTI** è attribuita, quale unico magistrato presente, la **dirigenza** dell'ufficio di sorveglianza.

Udienze: le udienze monocratiche, attinenti la trattazione degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza, si tengono di regola il **secondo martedì di ogni mese**.

GESTIONE DEI SOGGETTI DETENUTI

(colloqui, istanze di applicazione provvisoria di misura alternativa, autorizzazioni telefoniche, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi-premio e di necessità, licenze semiliberi ed internati, reclami ex artt. 35 bis e 35 ter o.p., controllo corrispondenza, tutela dei diritti, istanze di liberazione anticipata, istanze ex l.n. 199/2010, etc.)

Dott.ssa Ilaria CORNETTI: affari giudiziari relativi ai detenuti della **Casa di reclusione di San Gimignano** i cui cognomi iniziano con le lettere **da A a L** e ai detenuti della **Casa circondariale di Siena (compresi i semiliberi)**;

(Magistrato da nominare): affari giudiziari relativi ai detenuti della **Casa di reclusione di San Gimignano** i cui cognomi iniziano con le lettere **da L a Z** e ai detenuti della **Casa circondariale di Massa Marittima e di Grosseto**;

GESTIONE DEI SOGGETTI NON DETENUTI

(esecuzione misure alternative e arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., remissione del debito, rateizzazione, conversione pene pecuniarie, pene e sanzioni sostitutive e quant'altro afferente i soggetti 'liberi' non previsto dalla presente tabella)

Gli affari di competenza monocratica concernenti i soggetti **liberi**, o sottoposti ad una **misura alternativa** (esclusa la semilibertà) o ad una **pena o sanzione sostitutiva** (esclusa la semilibertà sostitutiva), **residenti o domiciliati nel territorio di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Siena** vengono distribuiti tra tutti i magistrati dell'Ufficio, in ordine decrescente di anzianità, secondo il criterio cronologico progressivo di iscrizione del fascicolo con le seguenti eccezioni:

- 1) deve essere assicurato il **mantenimento della competenza** in capo al medesimo magistrato che nella eventuale **fase collegiale** sia stato assegnatario del procedimento di concessione della misura alternativa nello stesso Circondario (affidamento in prova, detenzione domiciliare o liberazione condizionale) al fine di perseguire quanto più possibile la continuità di trattazione ed evitando la dispersione di conoscenze già precedentemente acquisite;
- 2) i restanti affari inerenti ai condannati ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare che non rientrino nell'ipotesi sub 1) sono distribuiti con il seguente criterio: i condannati i cui cognomi iniziano con le lettere **da A a L** alla **dott.ssa CORNETTI** e i condannati i cui cognomi iniziano con le lettere **da M a Z** al **secondo magistrato**;
- 3) gli affari concernenti le procedure di **conversione e rateizzazione delle pene pecuniarie** sono distribuiti per gruppi di 4, a rotazione secondo l'ordine cronologico di iscrizione tra i due magistrati. Per tutti gli altri affari inerenti ai soggetti liberi o non provenienti da alcun istituto penitenziario e per tutti i rimanenti affari non previsti dai punti che precedono, la ripartizione avviene a rotazione fra tutti i magistrati dell'ufficio secondo la data di iscrizione e seguendo l'**ordine decrescente di anzianità**.

GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

(esecuzione misure di sicurezza detentive e non detentive, riesame della pericolosità e revoca anticipata)

Gli affari concernenti le **misure di sicurezza detentive e non detentive** nei confronti dei soggetti **liberi o sottoposti a misura di sicurezza** vengono distribuiti tra due magistrati dell'Ufficio secondo il seguente criterio: i soggetti i cui cognomi iniziano con le lettere **da A a L** alla **dott.ssa CORNETTI** e i condannati i cui cognomi iniziano con le lettere **da M a Z** al **secondo magistrato**;

ATTIVITA' DI VIGILANZA EX ART. 69 O.P.

Fermo restando che ciascun magistrato eserciterà, in connessione con i singoli procedimenti di volta in volta trattati, le funzioni di sorveglianza sugli istituti penitenziari che riguardino direttamente i detenuti a lui assegnati in base al criterio della lettera iniziale del cognome, la ripartizione tra i

magistrati dell'ufficio delle funzioni di vigilanza sulle strutture penitenziarie per le specifiche verifiche sull'organizzazione degli istituti, la custodia e l'attuazione del trattamento rieducativo e la prospettazione al Ministero della Giustizia delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ex art. 69 della Legge 26.7.1975, n. 354 (cd. vigilanza generica) avverrà secondo il seguente criterio:

1. Entrambi i Magistrati (congiuntamente): Casa di reclusione di San Gimignano;
2. dott.ssa Ilaria CORNETTI : Casa circondariale di Siena;
3. (*Magistrato N.N.*): Casa circondariale di Massa Marittima e di Grosseto

Tribunale di sorveglianza di FIRENZE

Criteri di distribuzione degli affari

Presidente: dott. Marcello BORTOLATO

Magistrato di riferimento per l'informatica: dott.ssa Susanna RAIMONDO (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione)

L'assegnazione degli affari di **competenza del Tribunale di Sorveglianza** avviene, al momento della registrazione dell'istanza, **secondo i medesimi criteri automatici previsti per gli affari di competenza monocratica (istituto di detenzione, lettera iniziale del cognome, sesso)** e persegue il più possibile, riguardo ai soggetti detenuti, lo scopo di valorizzare la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto e, rispetto ai soggetti liberi, lo scopo di evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica e di assicurare tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato (art. 166 Circ.).

Per quanto attiene in particolare il criterio predeterminato di assegnazione ai singoli magistrati degli affari riguardanti i **soggetti liberi** è in uso, già dall'anno 2010, un programma per la distribuzione automatica delle istanze provenienti dai soggetti 'liberi sospesi' ex art. 656 co. 5 c.p.p. allo scopo di realizzare un'effettiva perequazione dei carichi di lavoro, programma già indicato nelle precedenti tabelle. Pertanto, per l'assegnazione degli affari del Tribunale di sorveglianza, in aderenza ai principi della Circolare ed al fine di correggere la sperequazione esistente tra i carichi di lavoro dei singoli magistrati di sorveglianza del distretto, legata alla diversa ampiezza territoriale dei circondari e al numero dei detenuti ristretti negli istituti di pena di riferimento di ciascuno dei magistrati appartenenti agli uffici periferici, si è individuato un criterio di attribuzione degli affari relativi ai condannati liberi che ha consentito la sostanziale perequazione dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati del distretto, componenti del Tribunale. Il *software* è stato impostato secondo i criteri che seguono: per i condannati liberi il magistrato relatore è determinato in prima battuta in base al criterio obiettivo del luogo di residenza del soggetto (ricompreso nei 4 circondari dei rispettivi uffici di sorveglianza: Firenze, Pisa, Livorno e Siena), integrato dal criterio cronologico della data di arrivo del fascicolo in cancelleria, con assegnazione dello stesso a ciascun magistrato in ordine decrescente di anzianità e fino al raggiungimento della percentuale di carico di lavoro per ognuno già determinata in riferimento ad un arco temporale semestrale; qualora nell'arco del semestre i magistrati di un ufficio dovessero superare il numero di fascicoli ipotizzato, l'assegnazione, a prescindere dal criterio della residenza, sarà automaticamente attribuita al magistrato allo stato col minor numero di fascicoli e sempreché via siano magistrati che non abbiano raggiunto la soglia ipotizzata (in caso contrario le assegnazioni

continueranno in base al criterio generale già indicato). All'inizio del nuovo semestre se tutti i magistrati, nel precedente periodo, avranno raggiunto la soglia ipotizzata, l'assegnazione riprenderà automaticamente secondo i criteri generali (ordine decrescente di anzianità); qualora, invece, solo alcuni magistrati non abbiano raggiunto la soglia ipotizzata, l'assegnazione per il nuovo semestre muoverà dal magistrato che segue immediatamente l'ultimo assegnatario nella graduatoria decrescente del carico di lavoro e fino al raggiungimento della soglia medesima.

Per quanto riguarda l'**attività giudiziaria riservata al Presidente** (art. 85 Circ.) allo stesso spetta innanzitutto in via generale la presidenza del Collegio che, nel, caso di specie, viene riservata nella misura del 50% di tutte le udienze celebrate nel corso dell'anno. Inoltre al Presidente spetta in via esclusiva l'attività istruttoria per la preparazione delle udienze collegiali (studio preliminare del fascicolo ai fini dell'indicazione degli atti, documenti e relazioni da acquisire in relazione alla tipologia delle istanze) e la valutazione preliminare circa l'ammissibilità delle istanze con eventuale emissione del decreto di inammissibilità ex art. 666 co. 2 c.p.p.

Nella sua qualità di **relatore** al Presidente viene assegnata, quale carico di lavoro che si ritiene compatibile con l'impegno nell'attività dirigenziale ed organizzativa, con il ruolo monocratico assunto (v. Tabella riguardante l'Ufficio di sorveglianza di Firenze) e con il compito di presiedere la metà dei collegi, la materia dei reclami avverso i provvedimenti di tutti i magistrati del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza secondo le seguenti quote di attribuzione:

- 1) al 50%: reclami in materia di permessi di necessità e permessi premio;
- 2) al 50%: reclami in materia di esecuzione pena al domicilio ex l. 199/10;
- 3) al 100%: appelli e impugnazioni in materia di misure di sicurezze detentive;
- 4) al 100%: reclami ex art. 35 bis o.p. (tutela diritti e materia disciplinare, esclusi i reclami ex art. 35 ter o.p.).

Viene attribuita al Presidente infine la competenza, in misura pari al 20%, sui procedimenti camerali di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova ex artt. 678 co. 1 bis c.p.p. e 47 co. 12 o.p. limitatamente al circondario di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze.

Restano inoltre assegnati al Presidente, secondo il criterio generale, tutti gli affari collegiali (oltre a quelli monocratici) concernenti i detenuti della Casa circondariale di Arezzo.

Sono infine assegnati al Presidente tutti i procedimenti di opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato (ammissione e liquidazione), riservati al Presidente per competenza funzionale ai sensi degli artt. 99 e 84 D.P.R. n. 115/2002.

Si ritiene in tal modo soddisfatta la quota del 30 % dell'attività giudiziaria dei magistrati dell'ufficio riservata al Presidente, quota indicata come minima dall'art. 85 punto 3 Circ..

Per quanto riguarda i restanti **procedimenti di reclamo** in materia di permessi e di esecuzione pena al domicilio ex l. 199/2010 (per la rimanente quota del 50% non riservata al Presidente) e per i reclami in materia di liberazione anticipata, di sorveglianza particolare ex art. 14 ter o.p. e scomputo ex art. 53 bis o.p., di opposizione all'espulsione ex art. 16 TU Immigraz., in materia di rimedi 'compensativi' ex art. 35 ter, in materia di impugnazione ex art. 680 c.p.p. di misure di sicurezza non detentive e di dichiarazioni di abitudine e professionalità nel reato o tendenza a delinquere e per tutti i reclami e/o opposizioni per i quali il Presidente sia a sua volta incompatibile, si prevede la ripartizione automatica degli stessi fra tutti i magistrati del distretto con assegnazione ad un magistrato *diverso* da quello che ha emesso il provvedimento reclamato e che comporrà il collegio tendenzialmente nell'udienza più prossima rispetto alla data del reclamo, secondo il criterio cronologico afferente la data di iscrizione del fascicolo da parte della cancelleria integrato col criterio dell'anzianità decrescente. I procedimenti di opposizione ex art. 667 co. 4 c.p.p. avverso i provvedimenti in materia di riabilitazione e declaratoria di estinzione pena e di opposizione ex art. 678 co. 1 ter c.p.p. restano assegnati tendenzialmente al medesimo magistrato che ha emesso il provvedimento in conformità a quanto previsto dall'art. 667 co. 4 c.p.p..

Per quanto riguarda i procedimenti di **revoca delle misure alternative**, essi vengono assegnati secondo i criteri generali (magistrato già competente per l'esecuzione della misura) salvo che la scadenza dei

termini ex art. 51-ter o.p. imponga l'assegnazione del procedimento ad un giudice diverso che lo segua in ordine di anzianità, nella prima udienza utile.

I procedimenti relativi all' **ammissione al patrocinio a spese dello Stato** seguono il criterio generale di assegnazione relativo ai soggetti *liberi* (un fascicolo per ciascuno magistrato in ordine decrescente di anzianità) attesa la necessità che vengano trattati entro dieci giorni dalla presentazione della relativa istanza (art. 96 DPR 115/02); i procedimenti relativi alla liquidazione del compenso vengono viceversa assegnati al magistrato titolare del procedimento principale e possibilmente decisi nell'immediatezza. I procedimenti di opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato (ammissione e liquidazione) restano riservati al Presidente ex artt. 99 e 84 D.P.R. n. 115/2002 e, tranne i casi di incompatibilità, non vengono delegati ad altri magistrati dell'ufficio.

Le **udienze** del Tribunale sono fissate ogni *martedì* e *giovedì* della settimana secondo il calendario predisposto di regola annualmente. L'orario di inizio delle udienze è articolato su due fasce orarie: alle ore 9.00 i procedimenti a carico dei soggetti detenuti; alle ore 10.30 i procedimenti a carico dei soggetti liberi o in misura alternativa.

Per la **fissazione dell'udienza** si segue tendenzialmente un criterio cronologico in base all'iscrizione del procedimento, assicurando in ogni caso la **precedenza nella trattazione** ai procedimenti nei confronti di detenuti (con ulteriore preferenza ai detenuti che abbiano un fine pena ravvicinato) o dei soggetti agli arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., ai procedimenti in materia di reclamo, impugnazione ed opposizione, seguendo i criteri sopra indicati per l'assegnazione ai singoli magistrati.

Il Presidente del Tribunale può provvedere, con decreto motivato, alla fissazione urgente del procedimento o all' anticipazione dell'udienza, anche in deroga ai criteri medesimi, quando ciò appare giustificato da ragioni di servizio o dalle caratteristiche del caso.

Il **collegio** è presieduto dal Presidente del Tribunale titolare per almeno il 50 % delle udienze. Negli altri casi il collegio è presieduto dal magistrato componente del collegio che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o dal più anziano in ruolo tra quelli con pari valutazione di professionalità (art. 200 co. 3 Circ.).

Il magistrato assegnatario del procedimento è necessariamente anche l'**estensore** del provvedimento e non è consentita la sua sostituzione, salvo gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate (riguardanti ad esempio la scadenza del termine di deposito in periodo di astensione per malattia o altri gravi motivi non riguardanti in ogni caso l'eventuale opinione dissenziente). In tali casi la redazione del provvedimento è riservata al **Presidente del collegio**.

Per quanto attiene al **calendario delle udienze** i magistrati compongono il collegio per un pari numero di udienze (circa due al mese ciascuno, ad eccezione del mese di agosto). Nel periodo **feriale** si prevedono dei sostituti per ciascuna udienza in cui si trattano i procedimenti indifferibili e non soggetti a sospensione ed è anno per anno stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 37 Circ., il periodo cd 'cuscinetto' di 10 gg. antecedenti e di 5 gg. seguenti il periodo di sospensione feriale delle attività.

Nel mese di agosto le udienze sono di norma due salvo esigenze di natura eccezionale. I magistrati sostituti vengono indicati previa opportuna turnazione anno per anno in relazione alle varie disponibilità offerte da ciascuno.

I **collegi** sono composti tenendo conto dell'appartenenza territoriale, di un'adeguata cadenza temporale per consentire a ciascuno un tempo idoneo allo studio e alla preparazione dell'udienza (circa 10/15 giorni di distanza da un'udienza all'altra per ciascun magistrato) e delle incompatibilità. Il Presidente titolare presiede un numero di udienze pari a circa la metà (da un minimo di 40 ad un massimo di 45), alternando i giorni di martedì e giovedì in modo da poter ruotare nei collegi con tutti i magistrati del distretto.

La composizione dei collegi, prevista dal calendario delle udienze, è predisposta altresì in aderenza al criterio che favorisce la circolarità nella conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali. La formazione dei collegi giudicanti è quella stabilita e predeterminata annualmente dal Presidente, secondo una previsione che abbraccia tendenzialmente dodici mesi di udienze, con l'indicazione -

udienza per udienza - dei magistrati togati componenti il collegio nonché dei componenti Esperti di sorveglianza (in relazione a questi ultimi, è anche prevista la figura del sostituto in caso di impedimento). La formazione dei collegi tende inoltre ad assicurare l'attribuzione di un certo numero di presidenze ai magistrati con maggiore anzianità, in sostituzione del titolare, secondo il criterio individuato dall'art. 200, punto 3, Circ..

Criteri di sostituzione per gli affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza

In caso di **astensione, ricusazione o impedimento** del magistrato relatore questi viene sostituito da un magistrato appartenente al singolo Ufficio di sorveglianza in relazione al quale l'affare è trattato o, in subordine, ad altro ufficio di sorveglianza appartenente al distretto, in entrambi i casi secondo l'ordine decrescente di anzianità.

In caso di **temporanea assenza o impedimento** del **magistrato relatore** il Presidente provvede alla sua sostituzione secondo disponibilità e seguendo in ogni caso l'ordine decrescente di anzianità.

In caso di **temporanea assenza o impedimento** del **Presidente** il collegio è presieduto dal magistrato componente del collegio che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o dal più anziano in ruolo tra quelli con pari valutazione di professionalità.

Per gli **affari di rappresentanza esterna, gestione amministrativa e di direzione** il Presidente, in caso di sua temporanea assenza o impedimento, è sostituito, secondo disponibilità, dal magistrato appartenente ad uno degli Uffici di sorveglianza del distretto che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o dal più anziano in ruolo tra quelli con pari valutazione di professionalità.

A norma dell'art. 99 punto 5 Circ. in caso di cessazione dell'ottennio del Presidente titolare (circostanza che, nel caso di specie, si verificherà alla data dell'8.06.25) lo stesso Presidente uscente potrà svolgere **funzioni di reggenza** ove abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione direttiva sempreché essa non sia stata rigettata ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 160/06.

Componenti Esperti

Per quanto riguarda i **giudici Esperti** essi sono chiamati a comporre i collegi secondo l'ordine alfabetico, avendo cura, ove possibile, di individuare un professionista medico ed uno psicologo, compatibilmente con il fatto che gli psicologi sono in numero superiore rispetto ai sanitari.

In ipotesi di astensione o ricusazione di un esperto componente il collegio si provvede automaticamente alla sostituzione con l'esperto previsto quale supplente nel calendario delle udienze.

In ipotesi di concomitante astensione o ricusazione di un esperto e di assenza o impedimento di altro esperto componente il collegio, l'ulteriore sostituzione viene effettuata con l'esperto previsto quale supplente nell'udienza immediatamente successiva. Ritenuta la necessità di procedere di volta in volta, nel corso del triennio di nomina, ad una verifica delle singole competenze, capacità ed esperienze professionali che consentano l'attribuzione, con apposito provvedimento presidenziale, di affari privi di complessità sotto il profilo giuridico in materie che richiedono valutazioni compatibili con le loro specifiche attitudini e preparazione professionale, non si ritiene allo stato di attribuire ai componenti Esperti affari di competenza del Tribunale (artt. 166 punto 5 Circ.). All'esito della predetta valutazione, verranno attribuiti affari privi di complessità sotto il profilo giuridico in materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli esperti, materie che si ritiene di individuare nelle seguenti:

- 1) riabilitazioni ex art. 178 c.p.;
- 2) affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 (per tossico/alcolodipendenti);
- 3) declaratorie di estinzione della pena detentiva e pecuniaria all'esito dell'affidamento in prova ex art. 47 co. 12 o.p.

L'assegnazione a magistrati esperti di taluni procedimenti come sopra prevista può avvenire ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che essi abbiano espresso la propria disponibilità a svolgere la relazione orale e la successiva redazione del provvedimento; b) che si tratti di procedimenti privi di complessità sotto il profilo giuridico scelti tra quelli sopra indicati; c) che si tratti in ogni caso di

materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi. Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni predette, gli affari vengono attribuiti dal Presidente secondo il criterio automatico dell'ordine decrescente di anzianità. L'assegnazione di singoli procedimenti agli esperti di sorveglianza avverrà sulla scorta dei criteri sopra indicati, previo provvedimento presidenziale di volta in volta motivato.

Esoneri ed attività compensative (magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa)

L'assegnazione degli affari **collegiali** che, secondo la Tabella attualmente in vigore, sarebbero di competenza del **dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI** avviene, al momento della registrazione dell'istanza, secondo i seguenti criteri:

SOGGETTI DETENUTI

Dott. Rinaldo MERANI: affari giudiziari concernenti i detenuti della Casa circondariale di **Pisa** con iniziale del cognome dalla **lettera A alla lettera L** (compresa);

Dott. Antonio PIRATO: affari giudiziari concernenti i detenuti della Casa circondariale di **Pisa** con iniziale del cognome dalla **lettera M alla lettera Z**;

SOGGETTI NON DETENUTI

A) Gli affari collegiali concernenti i soggetti liberi che sarebbero di competenza del dott. Degl'Innocenti secondo il criterio già previsto dalla Tabella attualmente in vigore (luogo di residenza del soggetto più criterio equilibratore) verranno ripartiti tra **tutti i magistrati del Tribunale** (ivi compresi quelli addetti all'Ufficio di sorveglianza di Pisa) con l'esclusione del dott. Degl'Innocenti, seguendo il criterio cronologico della data di arrivo del fascicolo in cancelleria e in ordine decrescente di anzianità e fino al raggiungimento della percentuale di carico di lavoro per ognuno già determinata in riferimento ad un arco temporale semestrale. Tenuto conto in ogni caso del pur limitato aumento del carico collegiale per i dott.ri Merani e Pirato, nell'assegnazione dei procedimenti a carico dei 'liberi' si effettueranno le opportune compensazioni ai fini di un corretto riequilibrio dei carichi, ivi compresi quelli a 'rito semplificato', che potranno non essere *in toto* temporaneamente assegnati ai dott.ri Merani e Pirato;

B) Gli affari collegiali riguardanti i soggetti in esecuzione di una misura alternativa o sostitutiva o in misura di sicurezza in esecuzione nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa che sarebbero di competenza del dott. Degl'Innocenti verranno assegnati a rotazione fra i due rimanenti magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa secondo la data di iscrizione e seguendo l'ordine decrescente di anzianità;

C) Per i procedimenti di reclamo e appello si applicano i criteri tabellari già in uso con esclusione del solo dott. Degl'Innocenti.

D) Per i procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si segue il criterio generale di assegnazione relativo ai soggetti 'liberi'

ATTIVITA' COMPENSATIVE

Si individua come attività atta a compensare ex art. 258 punto 5 Circ la riduzione del carico di lavoro collegiale del dott. Degl'Innocenti, l'attribuzione di una **quota maggioritaria di fascicoli di cd 'rito semplificato'** (art. 678 co. 1 ter c.p.p. come introdotto dal D.Lgs. 123/18), per i quali il magistrato relatore provvede autonomamente in camera di consiglio con ordinanza senza formalità, nella misura del **20 % del totale**.

"Carico complessivo" dell'udienza.

Per quanto riguarda l'individuazione del **numero di affari**, di cui è destinatario ciascun magistrato, compatibile con i "*carichi esigibili*" di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (conv. nella legge 15 luglio 2011, n. 111) si osserva che per la particolarità delle competenze assegnate agli Uffici di sorveglianza, la loro determinazione a livello nazionale non è mai stata effettuata (cfr. delibera plenaria CSM del 25 ottobre 2023), così come, per le stesse ragioni, anche gli "*standard di rendimento*" ai sensi della medesima legge n. 111/07 (inteso come soglia minima di produttività al di sotto del quale il magistrato potrebbe presentare criticità nella valutazione del parametro della

laboriosità) non sono stati individuati (v. delibera CSM 18 dicembre 2024 per la quale l'analisi sperimentale ancora in corso riguarda magistrati interessati dallo studio statistico in essere con esclusione espressa dei Tribunali di sorveglianza). Ciò premesso, pare tuttavia opportuno determinare in via preventiva il “**carico complessivo**” da trattarsi tendenzialmente per ciascuna udienza, stabilito nel numero massimo di **40 procedimenti “fissati”** (cioè a partecipazione necessaria del Procuratore Generale e del difensore), comprensivo di procedimenti riguardanti condannati detenuti e liberi di nuova fissazione e dei procedimenti provenienti da rinvio. I rinvii dovranno di norma avvenire rimandando alla prima udienza libera in cui sia presente il magistrato relatore del procedimento.

La fissazione dei procedimenti è disposta dal Presidente, conformemente ai criteri di assegnazione individuati in Tabella e secondo i criteri di priorità pure ivi individuati. Una volta raggiunto il carico massimo di udienza si passa alla successiva udienza e così di seguito, sino all'esaurimento del calendario.

Il carico complessivo dell'udienza relativa ai procedimenti “**prefissati**” (non a partecipazione necessaria: riabilitazioni, declaratorie di estinzione pena, correzione errore materiali, sospensive e patrocini a spese dello Stato) è determinato secondo le necessità, in misura **non inferiore a n. 10 procedimenti per udienza**.

Compiti generali del Presidente del Tribunale

Il Presidente, oltre a dirigere l'Ufficio, esercita tutte le attribuzioni che gli vengono attribuite per legge (v. art. 70-*bis* o.p.).

In particolare:

- cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni;
- cura e promuove, anche attraverso frequenti visite e colloqui presso gli istituti penitenziari del distretto, presso gli UEPE, gli Enti territoriali, le Associazioni di volontariato e le Comunità terapeutiche, la conoscenza della realtà penitenziaria e del mondo dell'esecuzione della pena in senso lato, nell'ambito del distretto di appartenenza;
- presiede le udienze collegiali come da prospetto allegato e secondo i criteri sopra indicati;
- provvede alla formazione dei collegi ed alla fissazione delle udienze secondo i criteri generali sopraindicati;
- coordina l'attività dei collegi e viene portato a conoscenza, in via preventiva, degli affari di particolare rilievo o di carattere generale per i quali si prospettino soluzioni difformi o diverse rispetto all'interpretazione di norme;
- dispone, con decreto motivato, l'anticipazione della fissazione dell'udienza nei casi di urgenza;
- verifica con cadenza semestrale il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio (art. 171 Circ.);
- dirige e coordina le attività propedeutiche alla nomina dei componenti Esperti ed alla loro successiva formazione;
- viene sostituito per l'attività dirigenziale, in caso di assenza, impedimento o mancanza, dal magistrato con più elevata valutazione di professionalità o dal più anziano in ruolo in caso di pari valutazione di professionalità appartenente ad uno degli Uffici di sorveglianza del distretto;
- adotta, con decreto motivato, ogni provvedimento urgente necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio di Sorveglianza e del Tribunale, quando non sia possibile provvedere secondo i criteri e le modalità previsti nel progetto organizzativo tabellare;
- coordina in via organizzativa l'attività degli Uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale medesimo;
- dispone le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;
- svolge l'attività giudiziaria prevista dalle disposizioni tabellari sopra riportate ivi comprese quelle di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza;
- vigila, attraverso la predisposizione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita professionale dei magistrati, per il mantenimento di obiettivi di

efficacia, produttività e qualità da parte di tutti i magistrati dell'ufficio, anche mediante incontri periodici tra tutti i magistrati di sorveglianza del Distretto ai sensi dell'art. 55 Circ.;

-promuove il mantenimento di un clima relazionale sereno attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro cercando di risolvere infine le possibili situazioni conflittuali (art. 257 Circ.).

Immediata esecutività.

A norma dell'art. 25 della Circolare l'esecutività della presente proposta tabellare, comportando lievi modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, è condizionata all'unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario, comunque non oltre il termine del 30.09.25 (art. 23 Circ.). Si dichiara pertanto immediatamente esecutiva la presente proposta ai sensi dell'art. 25 punto 1 Circ..

11. DOG

Si rinvia all'allegato

12. Organico sezionale

Un unico posto vacante presso l'Ufficio di sorveglianza di Siena

13. Decreto

Riepilogo sintetico degli adempimenti preliminari (art. 15)

A norma di quanto disposto all'art. 15 Circ., prima di disporre la presente segnalazione si è provveduto alla convocazione di una riunione di tutti i magistrati del distretto nel corso della quale sono stati forniti e discussi gli elementi di analisi di cui al punto a) dell'articolo medesimo e raccolti i contributi di tutti i magistrati, con particolare riferimento alle proposte di assegnazione degli affari dei singoli Uffici di sorveglianza. Sono stati interpellati per le vie brevi anche i componenti Esperti. Una prima riunione si è svolta in data 21 ottobre 2024.

Piena condivisione da parte dei magistrati vi è stata in ordine ai progetti tabellari dei quattro Uffici di sorveglianza e del Tribunale.

Successivamente, tuttavia, vi è stata una nuova convocazione per il giorno 5 febbraio 2025 in quanto nel frattempo si rendeva necessario rivedere l'originaria proposta di variazione delle Tabelle di organizzazione dell'ufficio, limitatamente all'Ufficio di sorveglianza di Firenze. La Dott.ssa Merli e la dott.ssa Raimondo, infatti, avevano chiesto il trasferimento al Tribunale per i minorenni di Firenze ed erano risultate prime in graduatoria su 4 posti a concorso.. Rendendosi dunque necessario soprassedere sulle modifiche concordate alla precedente riunione per l'ufficio di Firenze (che avranno validità dal 2026), il Presidente, considerato che il futuro subentro di due nuovi magistrati al posto delle colleghe trasferite, avrebbe fatto venir meno in fatto l'esigenza della naturale "rotazione" tra tutti i magistrati di sorveglianza (al fine di prevenire situazioni di cristallizzazione di posizioni tabellari), proponeva di mantenere l'assetto attuale e pertanto i due nuovi magistrati che presumibilmente avrebbero preso possesso nel 2026 sarebbero subentrati nei rispettivi ruoli delle due colleghe trasferite, con ciò assicurando il naturale ricambio. Tutti i presenti concordavano sulla proposta. Restavano viceversa confermate le proposte relative agli Uffici di sorveglianza di Pisa, Livorno e Siena come concordate alla riunione del 21.10.24.

In data 15.10.24 è stata poi inviata la richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in ordine agli eventuali contributi (anche attraverso il recepimento di osservazioni e contributi da parte delle rispettive Procure della Repubblica del distretto), previsti dalla lett. b) dell'art. 15, sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, fornendo la documentazione necessaria. Seguiva un incontro, informale, in data 30.10.24 con un delegato del Consiglio dell'Ordine ove venivano rappresentate per lo più esigenze attinenti una miglior organizzazione delle fasce di "chiamata" per le udienze e si concordava sulla "rotazione" dei ruoli.

Sia il Procuratore Generale che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze non formulavano rilievi né osservazioni.

Sono stati indi raccolti i contributi sullo stato dell'informatizzazione da parte dei rispettivi Magistrati di riferimento per l'informatica.

Stante l'assenza del Dirigente amministrativo presso il Tribunale di sorveglianza (posto ancora vacante) si è omessa la relazione ai sensi della lettera c) dell'art. 15 Circ.

Nella redazione del progetto tabellare non ci si è avvalsi del supporto (meramente facoltativo) della Commissione flussi (lett. d art. cit.).

Infine, a norma dell'art. 15 lett. e), si è proceduto alla preventiva consultazione del Comitato pari opportunità con richiesta in data 15.10.24, segnalando da un lato che non vi sarebbero state significative modificazioni dell'assetto organizzativo del Tribunale e degli Uffici di sorveglianza periferici e, dall'altro, che quanto alla verifica della tutela della genitorialità (art. 258 Circ.), in ogni caso nessun magistrato dell'ufficio aveva figli minori di 6 anni di età. Si riteneva pertanto di non dover assumere particolari provvedimenti a tutela della maternità e genitorialità. A tale richiesta non seguiva alcuna osservazione o rilievo da parte del CPO.

Considerazioni del dirigente sulle situazioni di ultradecennalità (artt. 59 e 146-152)

Nella segnalazione è stata omessa l'indicazione circa il termine finale di permanenza nel posto assegnato (art. 59 Circ.) in quanto, in base al Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera di Plenum in data 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015), è espressamente esclusa dal divieto di permanenza ultradecennale la magistratura di sorveglianza.

Misure organizzative adottate ai sensi dell'art. 265

Si richiama quanto sopra riportato alla voce "esoneri" per quanto riguarda un magistrato dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa, a seguito della valutazione sanitaria del Medico competente che ha ritenuto il magistrato non idoneo, con rivalutazione periodica, allo svolgimento delle funzioni collegiali.

Firenze, li 20 febbraio 2025

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza
dott. Marcello Bortolato

Allegati

- 1) verbale riunione 21.10.24
- 2) verbale riunione 5.02.25
- 3) verbale riunione 9.10.24
- 4) richiesta contributi COA 15.10.24
- 5) richiesta contributi PM 15.10.24
- 6) richiesta contributi PG 15.10.24
- 7) comunicazione CPO 15.10.24